



COMUNICATO UFFICIALE N.75

Roma,

75/1

Protocollo:

La Commissione Accordi Economici, nella riunione tenuta a Roma il 9 Luglio 2015, accertati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente ed esaminati gli atti, ha assunto le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.:Avv.Fabio GALLI – Presidente;
Dr.Giuseppe BLUMETTI;Avv.Carlo GRECO;Avv.Roberta LI CALZI;Dr.Ermanno MAROTA;
Dr.Paolo MAGRELLI;Avv.Davide PALLOTTINO;Dr.Salvatore VENTORINO; Componenti;
Sig.Enrico CIUFFA Segretario

1)RICORSO DEL CALCIATORE Sebastian Jesus VICENTIN/S.D.ASTI CALCIO S.r.l.

Con reclamo datato 02.04.2014, inoltrato a mezzo raccomandata a.r. tanto alla società controinteressata quanto alla Commissione Accordi Economici, il sig.Sebastian Jesus VICENTIN chiedeva la condanna della SD ASTI CALCIO S.r.l. al pagamento della somma di € 3.500,00 quale residuo del compenso globale annuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto; accludeva, altresì, la relativa tassa prescritta dall'art. 25 bis, comma 4°, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, pari a € 100,00.

La società controinteressata, in data 07.05.2015, presentava le proprie controdeduzioni, nelle quali chiedeva una riduzione della condanna rispetto alle pretese economiche del calciatore, deducendo il presunto pagamento dell'importo 1.480,00, effettuato nell'interesse del medesimo con riferimento al costo del trasferimento dall'Argentina all'Italia.

Le ulteriori difese del reclamante hanno chiarito l'infondatezza di tale pretesa nell'ottica di una parziale compensazione rispetto all'importo richiesto dal calciatore.

La Commissione ritiene, pertanto, il reclamo meritevole di accoglimento.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società S.D.ASTI CALCIO S.r.l. al pagamento in favore del sig.Sebastian Jesus VICENTIN della somma di €3.500,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

2) RICORSO DEL CALCIATORE Raoul LOMBARDO/MATERA CALCIO S.r.l.

Con reclamo datato 20.03.2015, inoltrato a mezzo raccomandata a.r. tanto alla società controinteressata quanto alla Commissione Accordi Economici, il sig. Raoul LOMBARDO chiedeva la condanna della MATERA CALCIO S.r.l. al pagamento della somma di € 2.280,00 quale residuo del compenso globale annuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto; accludeva, altresì, la relativa tassa prescritta dall'art. 25 bis, comma 4°, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, pari a € 100,00.

La società controinteressata, in data 30.04.2015, presentava le proprie controdeduzioni, nelle quali assumeva che il sigg. Raoul LOMBARDO, in data 06.05.2014, aveva rilasciato quietanza liberatoria di nulla più avere a pretendere.

Il sig. Raoul LOMBARDO controdeduceva contestando tale circostanza e negando di aver mai sottoscritto alcuna dichiarazione liberatoria.

Alla riunione, tenutasi in data 09.07.2015, il reclamante disconosceva la firma apposta sulla dichiarazione prodotta in copia, di cui non è stato prodotto l'originale.

La Commissione ritiene il reclamo meritevole di accoglimento, stante la mancata produzione del documento originale della presunta dichiarazione di quietanza, che pertanto non può assumere efficacia estintiva del debito della società nei confronti del calciatore.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società MATERA CALCIO S.r.l. al pagamento in favore del sig. Raoul LOMBARDO della somma di € 2.280,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@Lnd.it Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Lega Pro i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

3) RICORSO DEL CALCIATORE Salvatore SCOPPETTA/HINTERREGGIO CALCIO S.r.l.(1/08/13-17-12-13)

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 22/05/2015 il sig. Salvatore SCOPPETTA si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società HINTERREGGIO CALCIO S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di € 24.040,96 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14. Precisando di aver percepito rate per € 4.000,00, richiedeva la condanna della società al pagamento della somma di € 5.940,66 maturata fino al mese di dicembre 2013, in quanto poi svincolato. La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società HINTERREGGIO CALCIO S.r.l. al pagamento in favore del sig. Salvatore SCOPPETTA della somma totale di € 5.940,66. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo:

cae@lnd.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

4)RICORSO DEL CALCIATORE Salvatore SCOPPETTA/HINTERREGGIO CALCIO S.r.l. (21/12/13 -30-06-14)

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 22/05/2015 il sig. Salvatore SCOPPETTA si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società HINTERREGGIO CALCIO S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.12.800,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14 (21/12/2013-30/06/2014). Precisando di non aver percepito rate, richiedeva La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società HINTERREGGIO CALCIO S.r.l. al pagamento in favore del sig. Salvatore SCOPPETTA della somma totale di €.12.800,00.Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

5)RICORSO DEL CALCIATORE Roberto CORTESE/HINTERREGGIO CALCIO S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 22/05/2015 il sig. Roberto CORTESE, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società HINTERREGGIO CALCIO S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.25.822,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14 . Precisando di non aver percepito alcuna rata,richiedeva la condanna della società al pagamento della somma di €.8.500,00, maturata fino al mese di dicembre 2013, in quanto poi svincolato. La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società HINTERREGGIO CALCIO S.r.l. al pagamento in favore del sig. Roberto CORTESE della somma totale di €.8.500,00.Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e

firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

6)RICORSO DEL CALCIATORE Michelangelo PAPASIDERO/HINTERREGGIO CALCIO S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 28/05/2015 il sig. Michelangelo PAPASIDERO, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società HINTERREGGIO CALCIO S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €8.000,00, relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14 . Precisando di non aver percepito alcuna rata,richiedeva la condanna della società al pagamento dell'intera somma. La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società HINTERREGGIO CALCIO S.r.l. al pagamento in favore del sig. Michelangelo PAPASIDERO della somma totale di €8.000,00.Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@Ind.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

7)RICORSO DEL CALCIATORE Cosimo FORGIONE/HINTERREGGIO CALCIO S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 28/05/2015 il sig.Cosimo FORGIONE, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società HINTERREGGIO CALCIO S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14 . Precisando di aver percepito rate per €1.500,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €6.000,00 La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società HINTERREGGIO CALCIO S.r.l. al pagamento in favore del sig. Cosimo FORGIONE della somma totale di €6.000,00..Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@Ind.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

8)RICORSO DEL CALCIATORE Giovanni LAVRENDI/HINTERREGGIO CALCIO S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 21/05/2015 il sig. Giovanni LAVRENDI, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società HINTERREGGIO CALCIO S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.13.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14 . Precisando di non aver percepito alcuna rata, richiedeva la condanna della Società al pagamento dell'intera somma. La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società HINTERREGGIO CALCIO S.r.l. al pagamento in favore del sig. Giovanni LAVRENDI della somma totale di €.13.000,00..Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@Ind.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

9)RICORSO DEL CALCIATORE Marco MINGIANO/S.S.D.GALLIPOLI F.B.C.1909 S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 16/05/2015 il sig.Marco MINGIANO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società GALLIPOLI F.1909 S.r.l. S.S.D. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.2.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15. Precisando di aver percepito rate per €.500,00 richiedeva la condanna della società al pagamento della rimanente somma di €.1.500,00.

La società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società GALLIPOLI F.1909 S.r.l. S.S.D. al pagamento in favore del sig.Marco MINGIANO della somma di €.1.500,00.Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@Ind.it.Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

10)RICORSO DEL CALCIATORE Francesco MARIANO/S.S.D.GALLIPOLI F.B.C.1909 S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 15/05/2015 il sig.Francesco MARIANO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società GALLIPOLI F.1909 S.r.l. S.S.D. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.4.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15. Precisando di aver percepito rate per €.2.390,00 richiedeva la condanna della società al pagamento della rimanente somma di €.2.110,00.

La società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società GALLIPOLI F.1909 S.r.l. S.S.D. al pagamento in favore del sig.Francesco MARIANO della somma di €.2.110,00.Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it.Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

11)RICORSO DEL CALCIATORE Riccardo CORNACCHIA/S.S.D.GALLIPOLI F.B.C.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 18/05/2015 il sig.Riccardo CORNACCHIA si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società GALLIPOLI F.1909 S.r.l. S.S.D. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15. Precisando di aver percepito rate per €.2.390,00 richiedeva la condanna della società al pagamento della rimanente somma di €.2.110,00.

La società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società GALLIPOLI F.1909 S.r.l. S.S.D. al pagamento in favore del sig.Riccardo CORNACCHIA della somma di €.2.110,00.Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it.Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

12)RICORSO DEL CALCIATORE Paolo RIZZO/S.S.D.GALLIPOLI F.B.C.1909 S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 15/05/2015 il sig.Paolo RIZZO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società GALLIPOLI F.1909 S.r.l. S.S.D. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €5.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15. Precisando di aver percepito rate per €1.000,00 richiedeva la condanna della società al pagamento della rimanente somma di €4.000,00.

La società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società GALLIPOLI F.1909 S.r.l. S.S.D. al pagamento in favore del sig.Paolo RIZZO della somma di €4.000,00.Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@Ind.it.Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

13)RICORSO DEL CALCIATORE Mirko MAURO/S.S.D.GALLIPOLI F.B.C.1909 S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 4/06/2015 il sig.Mirko MAURO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società GALLIPOLI F.1909 S.r.l. S.S.D. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €3.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15. Precisando di aver percepito rate per €700,00 richiedeva la condanna della società al pagamento della rimanente somma di €2.800,00.

La società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società GALLIPOLI F.1909 S.r.l. S.S.D. al pagamento in favore del sig.Mirko MAURO della somma di €2.800,00.Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@Ind.it.Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

Il Segretario
Enrico Ciuffa

Il Presidente
Fabio Galli

Publicato in Roma il 6 Agosto 2015

Il Segretario Generale
Massimo Ciaccolini

Il Vice Presidente Vicario
Antonio Cosentino